

Titolo IV – Vigilanza prudenziale

Capitolo 9 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito

---

## TITOLO IV

### Capitolo 9

# **RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITO**

TITOLO IV- Capitolo 9

**RISCHIO DI CONTROPARTE E RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA  
VALUTAZIONE DEL CREDITO**

*SEZIONE I*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente capitolo:

- autorizzazione, in deroga all'art. 273 bis par. 1 e 2 CRR, all'uso dei metodi semplificati per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 273 bis, par. 4 CRR (termine: 90 giorni);
- autorizzazione all'uso del metodo dei modelli interni di tipo EPE per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 2 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo ~~del valore corrente~~ dell'esposizione originaria per la quantificazione dell'esposizione al rischio di controparte nei casi di cui all'art. 283, par. 5 CRR (termine: 120 giorni);
- autorizzazione ad utilizzare la misura dell'EE ottenuta in base al modello nei casi di cui all'art. 285, par. 1 CRR (termine: 120 giorni);
- riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale nei casi di cui all'art. 296 CRR (termine: 120 giorni);
- consenso all'utilizzo della scadenza residua invece di quella originaria nei casi di cui all'art. 298, par. 4 CRR (termine: 120 giorni);
- autorizzazione all'utilizzo del metodo avanzato per il calcolo del requisito CVA anche per i portafogli non coperti dal modello interno di tipo EPE nei casi di cui all'art. 383, par. 4 CRR (termine: 6 mesi);
- autorizzazione all'utilizzo della metodologia alternativa del rischio CVA per gli intermediari che utilizzano il metodo dell'esposizione originaria nei casi di cui all'art. 385 CRR (termine: 120 giorni).

*SEZIONE II*

**DISCIPLINA APPLICABILE**

Gli intermediari finanziari applicano le norme di seguito richiamate, salvo quando diversamente specificato nelle presenti disposizioni:

- CRR, e successive modifiche, Parte Tre, Titolo II “Requisiti patrimoniali per il rischio di credito” Capo 6 “Rischio di controparte” e Titolo VI “Rischio di aggiustamento della valutazione del credito”;
- regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione per:  
specificare i periodi con rischio di margine (art. 304, par. 5 CRR);
  1. specificare il metodo per individuare le operazioni in derivati con uno o più fattori di rischio significativi (art. 277, par. 5 CRR), la formula per calcolare il delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse e il metodo per determinare se un’operazione è una posizione corta o lunga in un fattore di rischio primario o nel più significativo fattore di rischio in una data categoria di rischio (art. 279 bis, par. 3, punto a) e b) CRR);
  2. precisare le procedure per escludere le operazioni con controparti non finanziarie stabilite in uno Stato extracomunitario dai requisiti in materia di fondi propri per il rischio di CVA (art. 382, par. 5 CRR);
  3. determinare una variabile proxy al fine di individuare determinati fattori di calcolo nel metodo avanzato (art. 383, par. 7, punto a) CRR);
  4. specificare numero ed entità dei portafogli che soddisfano il criterio di un numero limitato di portafogli minori (art. 383, par. 7, punto b) CRR).